

vedimenti contenuti nella legge del 25 maggio 1876 sulla Sila, la quale all'articolo 14 prescrive che le somme provenienti da determinate prestazioni silane si dovessero accantonare per costituire un fondo speciale di sussidio per l'istruzione primaria e per la viabilità.

In decorso di tempo il sistema stradale di quei luoghi è stato quasi completato ad opera dello Stato e degli enti locali, cosicchè il fondo speciale per la Sila può essere destinato oramai agli interessi negletti dell'istruzione elementare e ad opere igieniche di carattere comune.

Ma, intendiamoci bene: per questo scopo civile non deve essere destinato il capitale rappresentato dalle somme raccolte presso la Cassa speciale della Direzione generale del demanio e che ammontano oggi a circa tre milioni, ma soltanto gli interessi che questa somma produce per l'investimento in titoli di rendita pubblica.

In questo modo avremo raggiunto uno scopo veramente civile, dappoichè questi comuni potranno, dopo trenta o cinquanta anni, trovare intatto il capitale, raggiungendo con gli interessi quei fini di cultura e di civiltà che non consentono ulteriore proroga.

Questi gli scopi che ho creduto di illustrare per pregare la Camera di prendere in considerazione la nostra proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno.** Con le consuete riserve, dichiaro che il Governo consente che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Fera.

**PRESIDENTE.** Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Fera, si alzano.

*(È presa in considerazione).*

L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge del deputato Berlingieri per l'aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza.

Se ne dia lettura.

**CAMERINI, segretario, legge:** (V. tornata del 18 marzo 1911).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Berlingieri ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

**BERLINGIERI.** Conscio dei più urgenti bisogni, dei desideri vivissimi di tutta la popolazione di San Pietro in Guarano in provincia di Cosenza, presentai alla Camera una proposta di legge, che oggi mi onoro sottoporre alla vostra approvazione, tendente a distaccare il comune predetto dal mandamento giudiziario di Rose, per aggregarlo a quello di Cosenza.

Il comune di San Pietro in Guarano fa ora parte del mandamento di Rose, ma il traffico è intralciato da difficile e pericolosa comunicazione; dico difficile perchè, mancando la strada carrozzabile, si deve forzatamente seguire un sentiero mulattiero impraticabile, specie nel periodo invernale, impiegando molte ore di disastroso viaggio per raggiungere la sua attuale sede giudiziaria; e dico pericolosa, poichè siffatto accesso, ad un certo tratto è tagliato da un fiume torrenziale, denominato Arente, e mancando il ponte si è obbligati a guardarlo, con grave pericolo di vita. Infatti moltissime sono le vittime che annualmente si devono a questo difficile passo.

Invece il comune di San Pietro in Guarano è distante appena due ore da Cosenza, capoluogo di provincia, e trovasi ad esso collegato con una comoda strada provinciale; percorsa da un ottimo servizio di messaggeria. Pertanto il vantaggio cui miro con la mia proposta di legge è incalcolabile, sia dal lato economico, sia dal lato giudiziario, e legittime e giustificatissime sono le aspirazioni del comune di San Pietro in Guarano, che da anni, mercè continue istanze e deliberazioni, invoca un provvedimento.

Ed io, fidando nel lodevole interessamento che Governo e Parlamento hanno sempre spiegato per le nostre derelitte provincie, e per il quale esse costantemente hanno palpiti di sincera gratitudine, sento vivo, imperioso il bisogno di sottoporre questa proposta di legge alla vostra approvazione, certo che vorrete onorarla del vostro suffragio.

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti.** Il Governo, con le solite riserve, consente che la proposta dell'onorevole Berlingieri sia presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Coloro i quali approvano che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Berlingieri, si alzano.

*(È presa in considerazione).*